



Regione Abruzzo

Legge Regionale n. 20 del 10 agosto 2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.12.1998, n°146 recante: **Disciplina per il deposito in discarica dei rifiuti solidi**

(B.U.R. Abruzzo n. 18 del 13-9-2002)

Art.1

L'art. 4 della L.R. 16.12.1998, n° 146 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Soggetti obbligati in solido)

1. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura in materia di rifiuti della Regione Abruzzo, prima della constatazione delle violazioni di legge".

Art. 2

L'art. 5 della L.R. 16.12.1998, n° 146 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Base imponibile e determinazione del tributo)

1. La base imponibile del tributo, di cui all'art. 3, comma 24, della Legge statale è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 5.2.1997, n. 22.

2. Con riferimento alla definizione ed alla classificazione contenute rispettivamente nell'art. 6 e nell'art.7 del D.Lgs. 22/1997, l'ammontare dell'imposta è determinato, per ogni mille chilogrammi di rifiuti conferiti:

a) in € 3:

1a) per i rifiuti speciali dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

b) in € 5:

1b) per gli scarti non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani prodotti dai Comuni che dimostrano di aver raggiunto gli obiettivi fissati dall'art.24, comma 1, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22, mediante relazione documentata, accertata dall'Ente di controllo



Gestione-Rifiuti.it

individuato dalla presente legge, nella quale vanno evidenziati i quantitativi complessivi dei rifiuti urbani prodotti; i quantitativi, la tipologia e la destinazione dei rifiuti urbani differenziati avviati a recupero, trattamento, riutilizzo, riciclaggio; la percentuale di raccolta differenziata raggiunta; i quantitativi, la tipologia e la destinazione di scarti e sovralli avviati a smaltimento;

2b) per gli scarti e sovralli che residuano dalle operazioni di deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, trattamento, compostaggio, selezione, cernita, valorizzazione e recupero di rifiuti, certificati a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l'effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate;

3b) per i fanghi palabili dei rifiuti speciali non previsti alla lett. a);

4b) per i rifiuti conferiti in impianti di incenerimento con recupero energetico;

c) in € 8:

1c) per i rifiuti speciali non previsti alla lett. a);

d) in € 18:

1d) per i rifiuti smaltiti tal quali in discarica;

2d) per i rifiuti urbani e le loro frazioni, provenienti da ambiti territoriali o sub-ambiti diversi da quello sede di discarica;

e) in € 23:

1e) per i rifiuti provenienti da altre Regioni, compresi i rifiuti che, siano sottoposti nel territorio della Regione Abruzzo a:

1e.1) stoccaggio provvisorio;

1e.2) selezione o cernita di rifiuti con una percentuale della frazione avviata a riutilizzo od a operazioni di recupero inferiore al 70 per cento in peso rispetto alla quantità totale sottoposta a selezione o cernita;

1e.3) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quali riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione;

1e.4) per i rifiuti smaltiti tal quali in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

3. L'ammontare dell'imposta è fissato, a norma dell'art. 3, comma 29 della legge statale, con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; qualora la Regione non provveda nel termine stabilito, si intende prorogata la misura vigente.

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 29 della legge statale il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo espresso in chilogrammi dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato.

Art. 3

L'art. 6 della L.R. 16.12.1998, n° 146 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Modalità di versamento)

1. Il tributo è versato dai soggetti passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 30 della legge statale, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione nella causale:

a) della Provincia in cui è ubicata la discarica;

b) del trimestre di riferimento;

c) della tipologia dei rifiuti;

d) del quantitativo di rifiuti conferiti.



Gestione-Rifiuti.it

Art. 4

L'art. 7 della L.R. 16.12.1998, n° 146 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Dichiarazione annuale)

1. La dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale, contenente tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo ai sensi dei commi da 24 a 41 dell'art. 3 della legge statale, deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata, in triplice copia, entro il 28 febbraio, direttamente alla competente struttura tributaria della Regione Abruzzo, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, quale data di presentazione, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
3. A cura della struttura di cui al comma 2, una copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento ed alla competente struttura regionale in materia di rifiuti.
4. La dichiarazione tempestivamente presentata, ma priva di sottoscrizione o difforme dal modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1, è da considerare omessa se, entro trenta giorni dalla presentazione, il soggetto obbligato non abbia provveduto alla regolarizzazione.

Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio del Bollettino Ufficiale Regionale



W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.la (VA)
Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: tecnico@gestione-rifiuti.it
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913

